

CONTRATTO D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ANTINCENDIO BOSCHIVO.
CIG: 875699982D - CUP: C59J21016770002

Tra

Parco lombardo del Ticino (di seguito indicato per brevità Committente) rappresentato nella persona del _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI), C.F. 86004850151;

e

_____, con sede legale in Via _____, _____ - _____, C.F. _____, rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante _____, C.F. _____, di seguito anche "Appaltatore";

* * *

PREMESSO

- a) Che con determinazione n. _____ del ____/____/2021 il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha indetto la procedura di gara per la fornitura di cui all'oggetto;
- b) Che tale procedura, svolta ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. b), della l. 120/2020, prevedeva una procedura negoziata;
- c) Che, in data _____, è stata avviata la procedura negoziata sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;
- d) Che, entro il termine di presentazione dell'offerta, sono pervenute n. ____ offerte;
- e) Che con determinazione n. _____ del ____/____/2021, al termine delle operazioni di gara, il Parco ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'Appaltatore, per un importo pari a € _____,00 (_____/_____) IVA esclusa;
- f) Che, avviati i controlli in merito alla veridicità delle autocertificazioni presentate in sede di gara, si accertava che l'Appaltatore possedeva i requisiti dichiarati;

Ciò premesso, si stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse narrative, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, l'offerta dall'Appaltatore, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è la fornitura di attrezzature per antincendio boschivo, avente le caratteristiche tecniche riportate nel capitolato tecnico posto a base di gara e relative schede tecniche e nell'offerta migliorativa dell'Appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati.
2. Le attrezzature per antincendio boschivo fornite dovranno essere complete di tutti i documenti, le dichiarazioni di conformità ed i manuali d'uso previsti dalla normativa vigente ed indicati nel capitolato tecnico; tutte le spese, quali la consegna ed ogni eventuale altra spesa/tassa prevista dalla vigente normativa in materia per la consegna delle attrezzature "chiavi in mano" è a carico dell'Appaltatore.

Art. 3

Durata e luogo di esecuzione del contratto

1. La fornitura delle attrezzature per antincendio boschivo di cui al precedente articolo 2 dovranno essere completata entro 1 (cento) giorni naturali e consecutivi complessivi dalla sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura.
2. Il caso di mancato rispetto delle scadenze di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 10.
3. La fornitura dovrà essere consegnata, a cura e spese dell'Appaltatore, presso la sede del Parco indicata negli atti di gara.

Art. 4

Organizzazione e modalità di erogazione della fornitura

1. L'Appaltatore deve eseguire le obbligazioni derivanti del presente contratto nel rispetto delle caratteristiche tecniche, delle modalità e delle tempistiche indicate nella documentazione posta a base di gara e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 5

Importo contrattuale

1. Il valore del presente contratto, comprensivo di ogni onere oggetto dell'appalto, è fissato in complessivi Euro [] , [] ([] / []) oltre IVA.

Art. 6

Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento nonché il rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, a mezzo cauzione definitiva, prestata con polizza fideiussoria n. [] , emessa da [] , [] , per un importo pari a Euro [] ,00.
2. In caso di risoluzione del contratto dovuta per fatto e colpa dell'Appaltatore, il Committente ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento della fornitura.
3. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, il Committente ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatrice.
4. La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80,00 % dell'iniziale importo garantito.

Art. 7

Verifica di conformità

1. Prima della messa in servizio, le attrezzature per antincendio boschivo saranno sottoposte a verifica di conformità, svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o da suoi incaricati, al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nel capitolato tecnico nonché le funzionalità complessive delle attrezzature acquistate.
2. La verifica di conformità verrà eseguita alla presenza di un incaricato dell'impresa appaltatrice, che deve prestare assistenza alle operazioni e controfirmare il relativo verbale. L'assenza di personale dell'impresa è considerata come acquiescenza alle

constatazioni ed ai risultati cui giunge il personale preposto alla verifica. Gli eventuali rilievi e determinazioni verranno riportati in apposito verbale e comunicati all'Appaltatore, tempestivamente, a mezzo PEC o lettera raccomandata.

3. Qualora la fornitura risulti difettosa od in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche o all'offerta presentata in sede di gara, il soggetto preposto alla verifica assegna all'Appaltatore un termine per provvedere alla sostituzione del materiale difettoso o non conforme.
4. Scaduto il termine assegnato, il soggetto preposto verifica in contraddittorio con l'Appaltatore gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila verbale.
5. Sulla base del verbale, qualora le componenti difettose non siano state sostituite o modificate in modo tale da risultare esente da difetti e pienamente conforme alle prescrizioni e requisiti richiesti dal capitolato, la stazione appaltante provvede alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la richiesta di ulteriori danni. In tal caso, il Parco si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.
6. L'Appaltatore avrà cura di ritirare e consegnare a sue spese l'attrezzatura, entro 15 giorni dalla data del verbale, qualora lo stesso non venisse accettato all'atto della verifica, provvedendo alla sua sostituzione.
7. La verifica di conformità è considerata positiva quando, unitamente alla consegna dell'attrezzatura presso la sede indicata, si verificano le seguenti condizioni:
 - Le attrezzature relative alla scheda 1.1 siano conformi in ogni loro parte ai campioni consegnati prima della fornitura;
 - Le attrezzature relative alle schede 1.2 e 1.3 siano completamente funzionanti in ogni loro parte;
 - Le attrezzature siano complete in ogni loro parte, allestimento ed accessori e rispondenti alle prescrizioni minime del capitolato tecnico e alle offerte migliorative presentate in sede di gara dall'Appaltatore;
 - Le attrezzature siano munite di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista.
8. Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna non impegna in alcun modo la stazione appaltante e non solleva il fornitore della piena responsabilità della rispondenza delle attrezzature per antincendio boschivo consegnate, ai requisiti indicati e del funzionamento delle stesse.

9. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto processo verbale ove, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, sono riportati:
- il giorno della verifica di conformità;
 - le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
 - i rilievi fatti dal Direttore dell'esecuzione o dal personale della stazione appaltante incaricato;
 - le singole operazioni e le verifiche compiute.
10. In base a quanto rilevato ai sensi del comma precedente, il Direttore dell'esecuzione indica se le prestazioni sono state eseguite nel rispetto degli standard quantitativi richiesti oppure, nel caso in cui riscontri difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, invita l'impresa Appaltatrice a eseguire le prestazioni nel pieno rispetto del presente contratto, del Capitolato Tecnico e delle Leggi vigenti in materia, applicando - ove ne ricorrano i presupposti - le penalità previste dal successivo art. 10, riduzioni del corrispettivo dovuto o, nei casi più gravi, rifiutando il pagamento.

Art. 8

Riserve e contestazioni

1. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui essa ritiene di avere diritto.
2. Le riserve devono pervenire al Committente, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.
3. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto dell'Appaltatrice di far valere le riserve.
4. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per il Committente di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione della fornitura, la valutazione delle riserve stesse.
5. La decisione in merito alle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dal Committente e dall'Appaltatore.

Art. 9

Pagamenti

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto verrà erogato a corpo, in un'unica soluzione, a seguito della positiva verifica di cui all'art. 7.
2. Il Parco procederà al pagamento entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
3. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla positiva verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, che attesti che l'Appaltatore è in regola con i pagamenti previdenziali.
4. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, si riportano gli estremi del conto corrente che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti abilitati ad operarvi:

conto corrente acceso presso _____, Via _____, _____ - _____
(_____) avente codice IBAN _____ su cui è abilitato ad operare il Sig. _____, C.F. _____

Art. 10

Ritardi e penalità

1. L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni secondo la tempistica descritta negli elaborati di gara, nell'eventuale offerta migliorativa e all'art. 3 del presente contratto.
2. Nel caso si verifichi un ritardo nella consegna del mezzo, ritenuto ingiustificato dal Parco, verrà applicata una penale sull'importo totale dei corrispettivi pari al 1,00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze indicate all'art.3. La penale non potrà, in ogni caso, risultare superiore al 10% dell'importo di contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
3. La penale è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 11

Garanzie

1. La fornitura oggetto del presente contratto prevede una garanzia di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal giorno di accettazione della fornitura stessa, così come indicato nel capitolato posto a base di gara.

Art. 12

Risoluzione del contratto

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta all'Appaltatrice, da inviarsi mediante raccomandata a/r, indirizzata al Referente del Contratto, il Committente può risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso in cui:
 - a. L'appaltatore venga sottoposto ad una procedura concorsuale;
 - b. L'appaltatore sospenda arbitrariamente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuti arbitrariamente di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese per qualsivoglia ragione da parte del Committente;
 - c. L'appaltatore perda la titolarità di autorizzazioni, permessi e/o licenze necessari per l'esecuzione della prestazione;
 - d. L'appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - e. L'appaltatore perda almeno uno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
 - f. L'appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
 - g. L'appaltatore non osservi gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/10;
 - h. L'appaltatore sia destinataria di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli art. 6 e 68 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia condannato con sentenza passata in giudicato per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
 - i. L'appaltatore violi le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- j. L'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale;
 - k. Si verifichi una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;
2. Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti all'Appaltatore e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi.
 3. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione della fornitura.

Art. 13

Definizione delle controversie

1. Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, è competente il foro di Milano.

Art. 14

Cessione del contratto

1. Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatrice, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, a pena di nullità, è fatto divieto all'Appaltatrice di cedere il Contratto di Appalto.

Art. 15

Privacy

1. Le parti si prestano il vicendevole consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, necessari per l'esecuzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 (tutela della Privacy).

Art. 16

Sottoscrizione

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al capitolato tecnico, a quanto allegato alla procedura di gara e alle norme e regolamenti vigenti.
2. Il presente contratto, redatto su n. [redacted] fogli per n. [redacted] facciate e n. [redacted] righe dalla pagina 1 alla pagina [redacted] ed a chiara ed intelligibile lettura dalle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con firma digitale.

PARCO LOMBARDO DEL TICINO

[redacted]
[redacted]

APPALTATORE

[redacted]
[redacted]

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali di tutti i documenti allegati al contratto di cui ha potuto conoscere in modo approfondito e valutare attentamente. Dopo approfondita lettura del presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 c.c. e 1342 c.c. l'appaltatore dichiara inoltre di voler specificamente approvare i seguenti articoli: **9, 10, 11, 12 e 13.**

L'APPALTATORE

[redacted]
[redacted]

Magenta, 18/05/2021